



Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, contenente *“Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti”*;

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, recante *“Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica”* e, in particolare, l'articolo 1 il quale, tra l'altro, riserva allo Stato le attività di trasmissione e dispacciamento e le attribuisce in concessione al Gestore della rete di trasmissione nazionale, denominato *“GRTN S.p.a.”*;

VISTO ancora l'articolo 3, comma 2, del citato decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, che dispone che gli indirizzi strategici ed operativi del *“Gestore”* sono definiti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonché il comma 4 del medesimo articolo, il quale prevede che l'ENEL S.p.a. costituisca una società per azioni cui conferisce tutti i beni, eccettuata la proprietà delle reti, i rapporti giuridici inerenti all'attività del Gestore stesso, compresa la quota parte dei debiti afferenti al patrimonio conferito, e il personale necessario per le attività di competenza;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante *“Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144”*;

VISTO il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, recante *“Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica”*, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante *“Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”*;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante *“Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2004, recante *“Criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione”*;

CONSIDERATO che nella seduta del 13 giugno 2006 l'assemblea della *“Gestore del sistema elettrico GRTN S.p.a.”* ha deliberato di modificare la denominazione sociale da *“Gestore del sistema elettrico GRTN S.p.a.”* in *“Gestore dei Servizi Elettrici – GSE S.p.a.”* a decorrere dal 1° ottobre 2006 e, conseguentemente, di modificare l'articolo 1 del proprio Statuto sociale;

VISTO lo Statuto del *“Gestore dei Servizi Elettrici – GSE S.p.a.”* e, in particolare, l'articolo 4, comma 4.5, il quale dispone che la Società svolge le attività di cui all'oggetto sociale nel rispetto delle norme vigenti e in conformità agli indirizzi strategici ed operativi definiti dal Ministero dello sviluppo economico, oggi attribuiti al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

VISTO il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, recante “Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia, nonché modifica alla direttiva 92/42/CEE”;

VISTO il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante “Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE”;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante “Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”;

VISTO il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, recante “Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE”;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013, n. 62, “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, recante “Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”;

VISTO il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, recante “Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE”;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, con il quale l'esercizio della vigilanza sul Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.a. è stato demandato al Ministero della transizione ecologica e, in particolare, l'articolo 2, comma 7, lettera b), che prevede che nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 luglio, n. 300, rientrano “(...) l'esercizio dei diritti di azionista allo stato esercitati dal Ministero dello sviluppo economico nei confronti del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.a.”;

VISTA la decisione di esecuzione del Consiglio 10160/21, del 6 luglio 2021, relativa all'approvazione del Piano per la ripresa e la resilienza (PNRR) dell'Italia;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2021, n. 128, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica”, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 180;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili”;

VISTO il decreto del Ministro della transizione ecologica 29 novembre 2021, n. 492, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante l'istituzione della Unità di Missione per il PNRR presso il Ministero della transizione ecologica;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante "*Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali*", convertito con modificazioni in legge 27 aprile 2022, n. 34 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante "*Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina*";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022, recante la nomina dell'On. Gilberto Pichetto Fratin a Ministro della transizione ecologica;

VISTO il decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante "*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*" e, in particolare, l'articolo 4, comma 1, che dispone che il "*Ministero della transizione ecologica*" è rinominato "*Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica*" e il comma 3 del medesimo articolo che dispone che "*Le denominazioni «Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica» e «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro della transizione ecologica» e «Ministero della transizione ecologica»*";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 14 novembre 2022, con il quale l'On. Gilberto Pichetto Fratin è stato nominato Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;

VISTO il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, n. 7, con il quale il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ha emanato l'atto di indirizzo concernente l'individuazione delle priorità politiche del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'anno 2024 e per il triennio 2024-2026;

RITENUTA l'opportunità di definire indirizzi strategici ed operativi, per il triennio "2024-2026", affinché le attività del "Gestore dei Servizi Elettrici – GSE S.p.a." siano coerenti con gli obiettivi comunitari e nazionali in materia sia di produzione energetica da fonti rinnovabili sia di incremento dell'efficienza energetica.

DECRETA

Articolo unico

(Direttiva generale concernente le attività facenti capo alla

Società Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.a. per gli anni "2024-2026")

1. È approvata l'allegata Direttiva generale concernente lo svolgimento delle funzioni e dei compiti facenti capo alla Società Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.a. per gli anni "2024-2026", che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Il presente decreto è trasmesso ai competenti Organi di controllo ed è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

On. Gilberto Pichetto Fratin

**“Direttiva generale concernente le attività facenti capo alla
Società Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.a. per gli anni 2024-2026”**

**Articolo 1
(Indirizzi generali)**

1. La presente direttiva generale attiene agli strumenti di programmazione annuale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica nei confronti del “Gestore dei Servizi Elettrici – GSE S.p.a.” (di seguito “Società”) per lo svolgimento delle attività facenti capo alla stessa, coerentemente con i compiti previsti da disposizioni normative e regolamentari vigenti.

2. La direttiva ha la finalità di individuare i settori di attività nei quali la Società garantisce, in conformità con quanto previsto dal proprio Statuto, la promozione delle fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica, nel rispetto degli obiettivi posti dagli strumenti di indirizzo e programmazione ministeriale.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 4.5, dello Statuto, la Società svolge le attività di cui all'oggetto sociale nel rispetto delle norme vigenti e in conformità agli indirizzi strategici ed operativi definiti dal Ministero dello sviluppo economico, oggi attribuiti al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (di seguito anche “Ministero”).

3. La Società assicura la piena attuazione dei presenti indirizzi, anche attraverso modalità di organizzazione e di funzionamento volte a conseguire una ottimale programmazione delle attività e un funzionale utilizzo delle risorse finanziarie in grado di:

- a. perseguire le direttive del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica;
- b. perseguire gli obiettivi propri dell’attività della Società con efficienza, efficacia ed economicità, assicurando la trasparenza amministrativa, la razionalizzazione delle risorse e l’uniformità delle procedure, al fine di ottenere un sempre più efficace monitoraggio e controllo della spesa, attuando procedure di controllo di gestione e di valutazione dei risultati conseguiti in attuazione dei compiti propri della Società e in ordine all’indirizzo politico ricevuto;
- c. improntare l’azione a criteri di managerialità, assicurando un elevato livello di prestazione e di valutazione delle attività svolte, specie con riferimento a quelle che impegnano la Società verso l’esterno, nonché il miglioramento delle sinergie tra la Società e il Ministero;

4. Le finalità cui è indirizzata l’attività della Società devono essere coerenti con le priorità politiche per l’anno 2024, individuate nell’atto di indirizzo, di cui al decreto ministeriale 10 gennaio 2024, n. 7, ed in particolare:

Priorità politica n. 1	Piano nazionale di ripresa e resilienza e Piano nazionale integrato per l’energia e il clima
Priorità politica n. 2	Sicurezza energetica, decarbonizzazione e sostenibilità

Articolo 2 **(Ambiti di intervento e linee guida)**

1. La Società ha per oggetto l'esercizio delle funzioni di natura pubblicistica del settore elettrico e in particolare delle attività di carattere regolamentare, di verifica e di certificazione relativa al settore dell'energia elettrica di cui all'articolo 3, commi 12 e 13, e di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, nonché le attività correlate di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, in materia di promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, comprese le attività di carattere regolamentare e le altre competenze, diritti e poteri ad esse inerenti. Inoltre, la Società svolge funzioni nell'ambito dell'incentivazione e della promozione delle rinnovabili nei settori termico e dei trasporti, nonché dell'efficienza energetica e della mobilità sostenibile.
2. In particolare, la Società, nello svolgimento della propria attività, provvede a:
 - a) ritirare l'energia elettrica di cui al comma 3 dell'articolo 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, offerta dai produttori a prezzi determinati dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente in applicazione del criterio del costo evitato;
 - b) cedere al mercato l'energia acquisita ai sensi della precedente lettera;
 - c) incentivare l'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici ai sensi dei DD.MM. 28/07/2005; 19/02/2007; 06/08/2010; 05/05/2011; 06/07/2012 (c.d. Conto energia);
 - d) qualificare gli impianti alimentati da fonti rinnovabili e gli impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento nonché effettuare il riconoscimento della cogenerazione ad alto rendimento;
 - e) rilasciare la garanzia d'origine dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, nonché da impianti di cogenerazione ad alto rendimento e in ambito termico, biocarburanti, idrogeno e altri gas rinnovabili;
 - f) incentivare, in sostituzione del precedente meccanismo dei certificati verdi, la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nonché da impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento;
 - g) gestire il processo di incentivazione per l'autoconsumo collettivo e le comunità energetiche ai sensi dell'articolo 42-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, e dell'articolo 8 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199.
 - h) identificare gli impianti alimentati da fonti rinnovabili nonché gestire ed emettere le certificazioni di origine per i suddetti impianti, relativamente alla composizione del mix energetico utilizzato, ai sensi della legge 3 agosto 2007, n. 125 e del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 luglio 2009;
 - i) supportare il sistema di adempimenti RAEE effettuando trattenute periodiche sugli incentivi fotovoltaici al fine di assicurare il corretto smaltimento degli impianti;
 - j) gestire l'accesso al meccanismo di ristoro delle componenti tariffarie funzionali alla copertura degli oneri generali di sistema associati al meccanismo dei Certificati bianchi;
 - k) gestire il meccanismo del Conto termico, introdotto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2012 e aggiornato dal decreto interministeriale 16 febbraio 2016 (Conto termico 2.0) che incentiva gli interventi finalizzati alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili e gli interventi, di piccole dimensioni, d'incremento dell'efficienza energetica;
 - l) supportare il Sistema d'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti, ai sensi del decreto ministeriale del 2 marzo 2018 e successivi aggiornamenti, afferenti anche alla produzione di biometano avanzato;
 - m) supportare il Comitato tecnico consultivo biocarburanti istituito ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;

- n) effettuare le verifiche ed i controlli sugli impianti alimentati da fonti rinnovabili, sugli impianti di cogenerazione, inclusi quelli abbinati al teleriscaldamento e sugli interventi di efficientamento energetico;
- o) fornire supporto tecnico operativo, anche in qualità di soggetto gestore, alle misure del PNRR afferenti ai settori di interesse del GSE;
- p) garantire lo sviluppo e la successiva gestione dello Sportello unico energie rinnovabili e della Piattaforma aree idonee, ai sensi degli articoli 19 e 21 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199;
- q) garantire lo sviluppo e la successiva gestione della Piattaforma unica nazionale dei punti di ricarica per i veicoli ad energia elettrica, ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 16 marzo 2023;
- r) contribuire alla stesura del Piano nazionale integrato energia e clima e al successivo monitoraggio del raggiungimento dei relativi obiettivi, anche attraverso lo sviluppo di piattaforme dedicate, come previsto dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199.
- s) effettuare le segnalazioni all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente previste dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, per i provvedimenti conseguenti;
- t) svolgere i compiti di cui all'art. 3, comma 15, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e successive modifiche ed integrazioni;
- u) effettuare le verifiche previste ai fini del riconoscimento ai produttori della produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione, disciplinate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e successive modifiche e integrazioni;
- v) fornire supporto tecnico-istituzionale nell'ambito del sistema EU-ETS, con particolare riferimento alle attività di analisi del settore dei piccoli emettitori e alla futura evoluzione del sistema (cd. ETS2);
- w) assolvere alla funzione di Responsabile del collocamento delle quote EUA e EUA A (Auctioneer) per l'Italia, ai sensi del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47;
- x) fornire supporto per lo svolgimento dei servizi specialistici in campo energetico alle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la realizzazione di progetti di riqualificazione di edifici (tra cui trasformazione in nZEB), favorendo l'uso sostenibile delle risorse;
- y) espletare attività in avvalimento dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente per il rafforzamento delle funzioni relative alla tutela dei consumatori di energia, anche con riferimento alle attività di cui all'art. 2, comma 12, lettere l) e m), della legge 14 novembre 1995, n. 481, nonché per l'esecuzione di attività tecniche sottese all'accertamento e alla verifica dei costi posti a carico dei clienti, come maggiorazioni e ulteriori componenti del prezzo finale dell'energia;
- z) erogare un servizio di riempimento di ultima istanza, anche tramite accordi con società partecipate direttamente o indirettamente dallo Stato e attraverso lo stretto coordinamento con la maggiore impresa di trasporto di gas naturale, ai fini dello stoccaggio di gas naturale (articolo 5-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50);
- aa) svolgere le attività previste dagli articoli 24-bis e 40, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49;
- bb) la gestione delle misure per la promozione dell'autoproduzione di energia rinnovabile nei settori energivori a rischio delocalizzazione attraverso la cessione dell'energia rinnovabile a prezzi equi ai clienti finali energivori di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181;
- cc) svolgere funzioni anche nel settore gas, per l'attuazione della misura di rafforzamento della sicurezza di approvvigionamento di gas naturale a prezzi ragionevoli, attraverso l'incremento di gas naturale di produzione nazionale da destinare alle aziende italiane

maggiormente gasivore, previste dall'art. 16 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, come modificato dall'articolo 2 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181.

3. La Società, inoltre, nell'ambito del suo ruolo a supporto del processo nazionale di transizione e sicurezza energetica, agisce in coerenza con le seguenti direttrici:
 - a) essere funzionale all'attuazione delle politiche del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, provvedendo a:
 - i. fornire supporto tecnico specialistico nella definizione degli *iter* normativi di competenza, anche attraverso l'assistenza di personale specializzato;
 - ii. fornire supporto operativo in ambito Valutazione di impatto ambientale, al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi definiti con il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima e con il Piano nazionale di ripresa e resilienza;
 - iii. supportare le diverse Amministrazioni ed Enti, centrali e locali, con l'obiettivo di sviluppare sinergie che favoriscano il raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima;
 - iv. contribuire allo sviluppo di soluzioni a supporto delle Pubbliche Amministrazioni per facilitare l'ottimizzazione dei processi autorizzativi, funzionali alla realizzazione degli investimenti, nonché la realizzazione di misure con finalità di compensazione e di riequilibrio ambientale, territoriale e di incremento dell'accettazione sociale delle fonti rinnovabili;
 - v. supportare l'attuazione di politiche volte alla sicurezza degli approvvigionamenti energetici e di stabilizzazione dei mercati elettrici e del gas a favore di cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni;
 - b) garantire un'implementazione rapida ed efficace delle politiche attuative negli ambiti di competenza, attraverso:
 - i. l'adozione di procedure e regole applicative che consentano un accesso agevole ai meccanismi gestiti dal GSE;
 - ii. una gestione tempestiva per la pubblicazione dei bandi e per la gestione dei processi di istruttoria, garantendo, in parallelo, l'operatività dei diversi meccanismi di incentivazione in vigore;
 - iii. l'avvio di specifici piani di efficientamento e di miglioramento della qualità dei servizi erogati;
 - c) dialogare con i cittadini, le imprese e le Pubbliche Amministrazioni, attraverso lo sviluppo di piattaforme digitali e di canali di contatto diretto, nonché l'avvio di campagne di comunicazione, di informazione e di promozione sui meccanismi gestiti e sugli strumenti a supporto del processo di transizione energetica;
 - d) introdurre regole chiare inerenti ai processi di verifica e di controllo sugli impianti beneficiari degli incentivi gestiti dalla Società, cui affiancare una regolamentazione delle sanzioni basata su principi di proporzionalità e di salvaguardia della sostenibilità finanziaria dei progetti;
 - e) supportare la Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile anche attraverso l'individuazione di nuove aree di intervento, il rafforzamento delle tecnologie emergenti e l'adozione dei più recenti paradigmi di sostenibilità e in ambito *Environmental, social e governance* (ESG).
4. La Società, nello svolgimento delle attività di cui ai punti precedenti, dovrà garantire:
 - a. una gestione efficiente delle risorse aziendali basata su criteri di economicità, misurabili attraverso parametri legati ai volumi gestiti e al loro grado di diversificazione, identificabili anche attraverso sistemi di separazione contabile condivisi con l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente;
 - b. l'implementazione di un'organizzazione aziendale che favorisca la semplificazione e l'efficacia gestionale necessaria a fornire un sempre più adeguato livello dei propri servizi, puntando sulla managerialità e sullo sviluppo delle competenze;

- c. un'informativa tempestiva in merito alla pianificazione delle risorse aziendali, in termini di budget, piani pluriennali e piani strategici.
5. La Società trasmette, annualmente, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica una dettagliata relazione sullo stato di avanzamento di tutte le attività di cui al comma 2 del presente articolo.

Articolo 3 **(Disposizioni finali)**

1. I settori di intervento individuati dalla presente direttiva potranno essere ampliati, con atti integrativi, sulla base di eventuali ulteriori esigenze di intervento, in stretta coerenza con quanto previsto dallo Statuto della Società.